

Omissis

Fatto

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce riceveva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce comunicazione in data 22 aprile 1997, con la quale veniva informato che era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio dell'Avv. B.C. M. per il reato ex art. 323 cod. pen. "perchè, abusando dell'ufficio di curatore fallimentare del fallimento " D. S. e C.A.", dopo avere provveduto ad una cessione di azienda (oreficeria) corrente a (OMISSIS) facente parte della massa attiva fallimentare in favore di G. C., (acquirente della stessa), accampando nei confronti del G. un "credito per servizi svolti nel suo interesse", si appropriava di una serie di oggetti di oro ed argento acquistati dal G. e facenti parte dell'azienda predetta costituente massa, un paio di orecchini d'oro e corallo raffiguranti una conchiglia, un anello in oro e lapis, un paio di orecchini in oro e lapis, due paia di orecchini in oro e corallo in forma ovale, due bracciali in oro e pietra dure, un ciondolo in oro e pietre dure, un ciondolo con pietra dura centrale, una collana di perle, un ciondolo di ambra; senza provvedere al relativo pagamento, al fine di procurare a sè un illecito profitto; con ciò compromettendo la sua reputazione professionale e l'immagine della classe forense ; in Lecce il 10 giugno 1995". Nella fase preliminare del procedimento disciplinare l'Avv. B., con nota in data 28 maggio 1997 forniva - a seguito di invito del Consiglio dell'Ordine - le proprie controdeduzioni e, successivamente, il Consiglio dell'Ordine - con delibera del 22 marzo 2000 notificata all'incolpato il 30 maggio 2000 instaurava formale procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. B. per i fatti surriferiti. Il Consiglio dell'Ordine, con decisione del 12 ottobre 2002, infliggeva all'avv. B. la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro e su impugnativa della parte sanzionata - il Consiglio Nazionale Forense confermava la decisione impugnata. Per quello che rileva in questa sede il C.N.F. ha rimarcato - in relazione al fatto che la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 10 marzo 2003 aveva assolto l'avv. B. dal "reato a suo carico ritenuto perchè il fatto non sussiste", in integrale riforma della sentenza del 20 giugno 2000 con cui il Tribunale di Lecce aveva ritenuto l'avv. B. colpevole del reato ex art. 323 cod. pen., e lo aveva condannato a mesi otto di reclusione - che, nel caso di specie, lo stesso Giudice penale (nella parte finale della motivazione della sentenza di assoluzione) aveva puntualmente evidenziato che sul piano etico e professionale la condotta del B. non possa ritenersi immune da censure ancorchè non integrante gli estremi del reato contestato". Per la cassazione di tale decisione l'avv. B.C.M. propone ricorso assistito da tre motivi. Il Sostituto Procuratore Generale ha richiesto in data 10 aprile 2007 che "le Sezioni Unite accolgano l'istanza di sospensione della impugnata decisione" ritenendo, peraltro, "opportuno, sotto altro aspetto, auspicare una sollecita fissazione dell'udienza pubblica per l'esame del ricorso".

Diritto

1. - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "eccesso di potere per violazione di legge" - rileva che "pregiudizialmente del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 578, ex art. 51, l'azione disciplinare promossa nei confronti

dell'avv. B. è quanto meno divenuta improcedibile per decorso dei termini di prescrizione dell'illecito contestato al ricorrente". Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando "eccesso di potere per violazione dell'art. 653 cod. proc. pen." - censura la decisione impugnata "per l'evidente errore di diritto in cui è incorso il C.N.F., in quanto, mentre per i procedimenti a carico dei magistrati vige il regime dettato dal R.D.L. 21 maggio 1946, n. 511, che dispone esplicitamente che nel procedimento disciplinare fa stato solo l'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del giudizio penale (art. 29), nei procedimenti a carico degli avvocati non esiste alcuna norma specifica che giustifichi la motivazione addotta dal C.N.F. in conflitto palese con la norma contenuta nell'art. 653 cit., che esplicitamente estende l'efficacia della sentenza penale di assoluzione pronunciata in sede di dibattimento al giudicato per responsabilità disciplinare quando all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso". Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente propone "istanza di sospensione della sentenza o/e della sua efficacia esecutiva". Il primo motivo di ricorso come dianzi proposto non è meritevole di accoglimento. Con tale motivo il ricorrente si è limitato a dedurre che "ai sensi del R.D.L. n. 578 del 1933, art. 51, l'azione disciplinare nei confronti dell'avv. B. è quanto meno divenuta improcedibile per decorso dei termini di prescrizione dell'illecito contestato, (per cui) si chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare se l'azione disciplinare si è prescritta ai sensi della norma innanzi richiamata". A parte, quindi, la genericità della censura - a cui il ricorrente ha tentato tardivamente, e quindi inammissibilmente, di porre riparo con la più circostanziata (sul punto) memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ. -, la stessa si rivela comunque palesemente infondata in quanto, come si evince dalla decisione impugnata e dallo stesso contenuto del ricorso per Cassazione, per l'illecito disciplinare in questione segnalato dalla Procura della Repubblica in data 22 aprile 1997 la fase preliminare al procedimento disciplinare è stato tempestivamente attivata dal competente Consiglio dell'Ordine con contestazione di detto illecito ad immediata ridosso temporale della cennata segnalazione tant'è che l'avv. B. provvide "a fornire le proprie controdeduzioni in ordine ai fatti addebitatigli con nota del 28 maggio 1997" (come si legge nel suo stesso ricorso) e di seguito, è intervenuta la delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lecce di apertura formale del procedimento disciplinare notificata il 30 maggio 2000 all'avv. B.: per cui il periodo prescrizionale del R.D.L. n. 1578 del 1977, ex art. 51, è stato, più volte, validamente interrotto, non attenendo al caso di specie la giurisprudenza inesattamente richiamata dal ricorrente nella memoria difensiva. 3. - Anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto. Al riguardo il C.N.F., nella decisione impugnata, si è sostanzialmente rifatto al principio affermato da queste Sezioni Unite, a mente del quale nessuna preclusione deriva dalla circostanza che in sede penale sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto, posto che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal Giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal Giudice penale, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento

dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare. (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 1845/2005). Di conseguenza, il motivo in esame si appalesa infondato e ciò anche sotto il profilo della censura di errata motivazione - sul quale si fonda sostanzialmente l'impugnativa del ricorrente - in quanto: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal Giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del Giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la decisione impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il Giudice indichi - come sicuramente ha fatto il C.N.F. - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 4. - Il terzo motivo di ricorso - concernente la richiesta di sospensione dell'efficacia della decisione impugnata - non può che restare assorbito a seguito del rigetto del ricorso a conferma "definitiva" della sanzione disciplinare irrogata all'avv. B. C.M.. 5. - In definitiva, debbono essere respinti i primi due motivi di ricorso, mentre va dichiarato assorbito il terzo motivo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di Cassazione, in difetto di costituzione delle parti intimare.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo; nulla sulle spese del presente giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2007